



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 81 del 20 settembre 2023**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**BATTISTI**

---

***SPAZI DI LAVORO COLLABORATIVI PER PERSONE FISICHE, SOGGETTI  
DOTATI DI PARTITA IVA, MICROIMPRESE E PMI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## *XII Legislatura*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### **Proposta di legge regionale concernente: “Spazi di lavoro collaborativi per persone fisiche, soggetti dotati di Partita IVA, microimprese e PMI”**

di iniziativa della Consigliera regionale  
Sara Battisti

Firmato digitalmente da:  
Sara Battisti  
Luogo: Roma  
Data: 20/09/2023  
13:27:50



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## RELAZIONE

Il mondo del lavoro è in una fase di profonda trasformazione accelerata dal cambiamento determinato dall'emergenza sanitaria; ciò impone alle istituzioni di lavorare per offrire alle persone e alle imprese strumenti adeguati per rispondere in modo efficace a tali cambiamenti.

Il rapporto annuale “L’Economia del Lazio” pubblicato da Banca d’Italia certifica che l’occupazione in regione è cresciuta, in misura analoga alla media italiana, recuperando quasi completamente i livelli precedenti l'emergenza pandemica. L’occupazione dipendente, soprattutto quella a tempo indeterminato, si è ampliata, mentre quella autonoma si è ulteriormente ridotta.

In questo quadro è fondamentale definire politiche attive del lavoro per favorire l'occupazione e costruire forme di incentivo finalizzate all’abbattimento dei costi attivi del lavoro, specie per i lavoratori autonomi, le microimprese e le PMI.

In tal senso la presente proposta di legge intende favorire la creazione di spazi condivisi di lavoro nelle strutture di proprietà della Regione Lazio in grado di offrire postazioni e servizi a lavoratori autonomi, microimprese e PMI con l’obiettivo di sostenere queste categorie di lavoratori. Si prevedono inoltre voucher di accesso a tali spazi attraverso i quali abbattere i costi dei canoni di locazione per l’affitto di uffici.

Nello specifico l'art. 1 definisce oggetto e finalità della legge.

L'art. 2 definisce l’individuazione degli spazi pubblici di lavoro, i soggetti destinatari della misura ed i relativi voucher di accesso.

L'art. 3 dispone l’attività di ricognizione ed il relativo censimento degli immobili da destinare a spazi pubblici di lavoro.

L'art. 4 attribuisce alla Giunta regionale il compito di redigere il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

L'art. 5 definisce le modalità di monitoraggio dell’applicazione della Legge.

L'art. 6 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'art. 7 definisce le modalità di entrata in vigore della legge.

Per l'erogazione dei “Voucher di accesso” di cui all’articolo 2 comma 3 e per la predisposizione e gestione degli spazi di lavoro di cui all’articolo 3 commi 2 e 3 della presente proposta di legge è previsto un fabbisogno complessivo quantificabile in euro 1.000.000,00 per annualità a carico del bilancio regionale.

L’attività di ricognizione ed il relativo censimento di cui all’articolo 3, comma 1 non prevede oneri a carico del bilancio regionale in virtù del fatto che tali dati sono in possesso della struttura regionale competente.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**Art. 1**  
***Oggetto e finalità***

1. La Regione Lazio, in coerenza con l'articolo 4 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto regionale, promuove l'adozione di modalità organizzative innovative al fine di sostenere le categorie di lavoratori indicate all'articolo 2 della presente legge.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 2**

### ***Spazi di lavoro collaborativi e voucher per l'accesso***

1. La Regione Lazio, a seguito del censimento di cui all'articolo 3, individua immobili da destinare a spazi pubblici di lavoro al fine di fornire strumenti di abbattimento dei costi degli spazi di lavoro e facilitando possibilità di scambio e condivisione di esperienze.
2. Tali spazi offrono postazioni di lavoro e servizi fruibili da persone fisiche, soggetti dotati di Partita IVA, microimprese e PMI.
3. L'accesso ai soggetti di cui al comma 2 avviene attraverso l'erogazione di "Voucher di accesso" finalizzati a ridurre il canone di locazione degli spazi pubblici.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### **Art. 3**

#### ***Censimento degli immobili disponibili***

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta conferisce il mandato alla Direzione competente, di effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare inutilizzato di proprietà della Regione Lazio o delle sue partecipate da destinare alle finalità di cui all'articolo 2 della legge.
2. All'esito del censimento vengono individuati gli immobili idonei per la predisposizione di spazi di lavoro collaborativi che dovranno prevedere postazioni di lavoro, collegamento alla rete internet, servizio stampa e aree comuni.
3. Al fine di favorire una riduzione dei costi, la Regione Lazio predilige, tra gli spazi individuati e disponibili, quelli situati nell'ambito di immobili già attivi e la cui funzionalità è garantita da personale regionale o delle partecipate della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### **Art. 4** ***Regolamento***

1. Al termine del censimento la Giunta regionale adotta un regolamento che definisce, in particolare:
  - a) gli spazi individuati (almeno 1 per ogni Provincia) e le modalità di accesso;
  - b) i requisiti di accesso dei soggetti richiedenti i voucher;
  - c) le modalità di erogazione dei voucher.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 5**

### ***Clausola valutativa***

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2 e 3, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
- b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 6**

### ***Disposizioni finanziarie***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1 milione per ciascuna annualità 2023-2024-2025, la Regione provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.  
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 7** **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.